

“BONUS TARIFFA SOCIALE”

**RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI
DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007**

TRA

Il Comune di _____ con sede in via _____, C.F./PI
_____, rappresentato dal Dirigente del Settore Istituzionale Dott.
_____ nato a _____, la quale interviene in
questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato
Comune

E

Il corrispondente CAF UIL per la Provincia di Mantova, attraverso la società di servizi
Lombardia Centro Servizi S.r.l. con sede in Milano, Via Scarlatti n. 29, C.F. e P.IVA
11985320156, che interviene al presente atto nella persona del proprio Direttore Sig.
Michelino LETIZIA, C.F. LTZMHL56E12D643T, domiciliato per la carica come sopra

PREMESSO

➤ che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti
economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il DPCM 159 del 5 dicembre 2013, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159 del 5 dicembre 2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o

alla sede INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

➤ Che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 comma quarto del DM 21 dicembre 2000 n. 452, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAF; che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, il presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

➤ Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso

di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se autorizzato dallo stesso, nei termini previsti dal DPCM 159/2013, rilascio dell'attestazione dell'Ise e dell'Isee, come previsto dalla normativa.

Art. 2

(Servizio bonus energia elettrica e gas tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto del presente accordo recante l'identificativo del CAF;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto del presente accordo e l'elenco degli sportelli Caf presenti sul territorio comunale;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF, informerà gli interessati, se da loro autorizzati, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dal presente accordo.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questo accordo.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Corsico rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto dell'accordo.

Art. 8

I servizi oggetto del presente accordo vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 5 IVA esclusa per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 60 gg, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto del presente accordo.

Art. 10

Il presente accordo avrà validità fino al 31/12/2018, decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, dell'accordo tra il CAF UIL SPA e la società convenzionata Lombardia Centro Servizi S.R.L. o decadenza della convenzione tra il Caf UIL SPA e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, li 02/01/2018

Comune di
Responsabile del Settore

Caf
.....